

REPERTORIO N. 464023

RACCOLTA N. 27380

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a

L'anno Duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore venti e venticinque

Catania il

21/8/2019 al

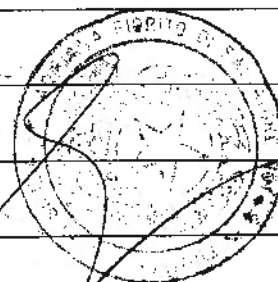
In Fiumefreddo di Sicilia, nel mio studio

n. 6239/17

Avanti me, dott.ssa Adriana Fiorito, Notaio in Fiumefreddo di Sicilia, con studio in

Piazza Chiesa Madre - via Umberto n. 33/C, iscritto nel Collegio dei Distretti

Notarili Riuniti di Catania e Caltagirone



SONO PRESENTI:

- 1) SORBELLO Salvatore, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 4 gennaio 1954 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via Papa Giovanni Paolo II n. 11/D, che dichiara di avere codice fiscale SRB SVT 54A04 D623A

- 2) BELFIORE Rosario, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 9 settembre 1941 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via Regina Margherita n. 23, che dichiara di avere codice fiscale BLF RSR 41P09 D623B

- 3) BONACCORSI Giuseppa, nata ad Aarau (Svizzera) il 22 aprile 1968 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via Badalà n. 30/A, che dichiara di avere codice fiscale BNC GPP 68D62 Z1330

- 4) CARDILLO Mariangela, nata a Giarre il 26 febbraio 1980 e residente a Mascali Via Parisi n. 11, che dichiara di avere codice fiscale CRD MNG 80B66 E017A

- 5) DI BENEDETTO Teresa, nata a Fiumefreddo di Sicilia il 3 ottobre 1971 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via F.lli Rosselli n. 19, che dichiara di avere codice fiscale DBN TRS 71R43 D623H

- 6) FINISTRELLA Carmelo, nato a Riposto il 15 novembre 1955 e residente a

Fiumefreddo di Sicilia Via A. Gramsci n. 35, che

FNS CML 55S15 H325M

- 7) GANGEMI Elena, nata a Catania il 13 novembre 1998 e residente a Mascali

Via Parisi n. 11, che dichiara di avere codice fiscale GNG LNE 98S53 C351P

- 8) GANGEMI Carmela, nata ad Acireale il 23 novembre 1962 e residente a

Fiumefreddo di Sicilia Via Stazione n. 16, che dichiara di avere codice fiscale GNG

CML 62S63 A028I

- 9) GULISANO Lidya Graziella, nata a Todtnau (Germania) il 28 settembre 1964 e

residente a Fiumefreddo di Sicilia Via Oberdan n. 76/78, che dichiara di avere

codice fiscale GLS LYG 64P68 Z112B

- 10) MACCARRONE Grazia, nata a Calatabiano il 18 novembre 1959 e residente

a Fiumefreddo di Sicilia Via A. Gramsci n. 35, che dichiara di avere codice fiscale

MCC GRZ 59S58 B384R

- 11) MARCHESE Felice, nato a Mascali il 25 maggio 1944 e residente a

Fiumefreddo di Sicilia Via G. Amendola n. 2/A, che dichiara di avere codice fiscale

MRC FLC 44E25 F004Z

- 12) PATANE' Antonino, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 26 ottobre 1960 e

residente a Fiumefreddo di Sicilia Via Stazione n. 16, che dichiara di avere codice

fiscale PTN NNN 60R26 D623Z

- 13) PATANE' Filippo, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 15 giugno 1955 e residente a

Fiumefreddo di Sicilia Via Regina del Cielo n. 147, che dichiara di avere codice

fiscale PTN FPP 55H15 D623L

- 14) PATANE' Giulia, nata a Giarre il 23 maggio 1996 e residente a Fiumefreddo

di Sicilia Via Stazione n. 16, che dichiara di avere codice fiscale PTN GLI 96E63

E017C

- 15) PATANE' Rossella, nata a Giarre il 16 giugno 1990 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via Stazione n. 16, che dichiara di avere codice fiscale PTN RSL 90H56 E017H

- 16) SCUDERI Anna Maria, nata a Fiumefreddo di Sicilia il 1 marzo 1969 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via Regina del Cielo n. 54, che dichiara di avere codice fiscale SCD NMR 69C41 D623Z

- 17) PATANE' Santo, nato a Roccella Valdemone il 13 marzo 1947 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via Ponte Minissale n. 4, che dichiara di avere codice fiscale PTN SNT 47C13 H455G

- 18) SQUADRITO Carmela, nata a Fiumefreddo di Sicilia il 7 febbraio 1961 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via G. Meli n. 78, che dichiara di avere codice fiscale SQD CML 61B47 D623A

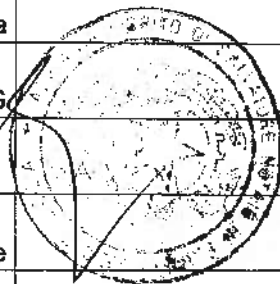
- 19) SPINA Valentina, nata a Taormina il 11 ottobre 1990 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via Feudogrande n. 94, che dichiara di avere codice fiscale SPN VNT 90R51 L042G

- 20) ROMEO Assunta Giuseppa, nata a Calatabiano il 15 agosto 1969 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via G. Di Vittorio n. 14, che dichiara di avere codice fiscale RMO SNT 69M55 B384R

- 21) SILVESTRO Rosario Giuseppe, nato a Giarre il 15 ottobre 1966 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via Della Fornace n. 7, che dichiara di avere codice fiscale SLV RRG 66R15 E017A

- 22) TANCONA Giovanni, nato a Piedimonte Etneo il 24 ottobre 1966 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via G. Marconi n. 100, che dichiara di avere codice fiscale INC GNN 66R24 G597A

- 23) PAVONE Venera, nata a Messina il 2 agosto 1964 e residente a Fiumefreddo



di Sicilia Via P. di Piemonte n. 55/A, che dichiara di avere codice fiscale PVN VNR

64M42 F158V

- 24) Sac. RAPISARDA Giambattista, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 28 marzo 1944 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via Umberto n. 55, che dichiara di avere codice fiscale RPS GBT 44C28 D623W

- 25) RIZZO Giovanni, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 2 maggio 1964 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via Della Chiesa n. 48, che dichiara di avere codice fiscale RZZ GNN 64E02 D623Z

- 26) NUCIFORA Giuseppe, nato a Catania il 5 agosto 1988 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via P. di Piemonte n. 55, che dichiara di avere codice fiscale NCF GPP 88M05 C351B

- 27) SPADARO Giuseppe, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 17 ottobre 1952 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via L. Sturzo n. 1, che dichiara di avere codice fiscale SPD GPP 52R17 D623W

- 28) PAPA Giuseppa, nata ad Acireale il 26 giugno 1962 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via G. Gentile n. 32 che dichiara di avere codice fiscale PPA GPP 62H66 A028Q

- 29) SCUDERI Isidoro, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 3 dicembre 1944 e residente a Fiumefreddo di Sicilia C.da Liberto Coop. S. Biagio, che dichiara di avere codice fiscale SCD SDR 44T03 D623U

- 30) GULLOTTA Natalia Margherita, nata a Fiumefreddo di Sicilia il 25 dicembre 1959 e residente a Fiumefreddo di Sicilia Via Marina n. 91/A, che dichiara di avere codice fiscale GLL NLM 59T65 D623L

che dichiarano d'intervenire al presente atto quali soci dell'Associazione

"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIUMEFREDDO DI SICILIA"

con sede in Fiumefreddo di Sicilia, Piazza Chiesa Madre n. 41, con codice fiscale 92015280875, costituita con atto rogato dal Notaio Francesco Giamporcuro da Fiumefreddo di Sicilia il 29 ottobre 1999 Rep. N. 34972/866 registrato a Giarre il 12 novembre 1999 al n. 2183 e successivo atto di rettifica ed integrazione rogato dal Notaio Francesco Giamporcuro il 27 dicembre 1999 e registrato a Giarre il 12 gennaio 2000 al n. 75.

della quale SORBELLO Salvatore è Governatore (Presidente), FINISTRELLA Carmelo è Vice-Governatore (Vice-Presidente), PAVONE Venera è Amministratore, PATANE' Rossella è Segretario, Sac. RAPISARDA Giambattista è Correttore, BELFIORE Rosario, MARCHESE Felice, SQUADRITO Carmela, TANCONA Giovanni e RIZZO Giovanni sono Consiglieri

Atti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiarano di trovarsi riuniti in questo luogo ed ora, in seconda convocazione, poiché la prima è andata deserta, in assemblea della suddetta associazione

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello statuto, il componente S. bello Salvatore

Presidente mi dà atto che l'assemblea è regolarmente costituita essendo stata convocata a norma di statuto con raccomandate a mano del 3 luglio 2019 Prot n.

7-R/16

ed affissione della convocazione nei locali della sede sociale;

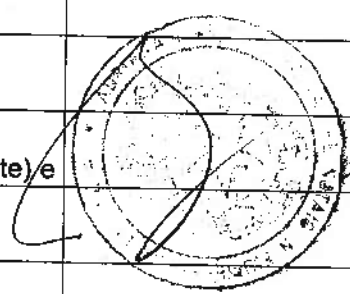
ed essendo presenti n. 30 (trenta) confratelli o associati su 57 (cinquantasette) e

componenti il Magistrato,

e pertanto idonea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

ovazione Nuovo Statuto, il cui schema è stato allegato all'avviso perché i



soci ne prendano visione, anche per adeguarlo al Codice Terzo Settore,

2) Varie ed eventuali.

Il presidente fa presente ai confratelli che, poiché il D.Lgs.117/2017 (Codice Terzo Settore) ha introdotto numerosi elementi di innovazione normativa, è necessario adeguare lo statuto della Fraternita ad esso, come per altro stanno procedendo a fare le altre associazioni del settore.

Lo statuto che gli associati hanno avuto insieme all'ordine del giorno riproduce quello elaborato dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia ed è già stato esaminato dal Magistrato e poiché non apporta modifiche sostanziali agli artt. 2-4-5-7 dello attuale Statuto la sua approvazione non richiede la unanimità dei consensi -

Pertanto alla luce di quanto sopra detto ne propone l'approvazione

I confratelli si dichiarano, comunque, edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno

Quindi dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare il nuovo statuto già noto ai confratelli composto da 50 (cinquanta) articoli che riproduce il fac-simile del testo definitivo elaborato e proposto dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia

In detto statuto approvato in particolare l'art. 1) recita:

"Denominazione"

E' costituita in Fiumefreddo di Sicilia l'Associazione ente del Terzo settore denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIUMEFREDDO DI SICILIA O.D.V." con sede in P.zza Chiesa Madre n. 41/45, Diocesi di Acireale.

Detto statuto quale parte integrante del presente atto si allega di lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore ventuno e trenta

Le spese del presente atto e conseguenziali a carico della Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto con nastro indelebile a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su tre fogli di cui occupa facciate intere sei e quanto di questa e da me stesso letto, con l'allegato, ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore ventuno e trenta

Firmato: Sorbello Salvatore, Belfiore Rosario, Giuseppa Bonaccorsi, Cardillo

Mariangela, Di Benedetto Teresa, Finistrella Camelo, Elena Gangemi, Gangemi

Carmela, Lidya Graziella Gulisano, Grazia Maccarrone, Scuderi Isidoro, Marchese

Felice, Patanè Antonino, Patanè Filippo, Patanè Giulia, Patanè Rossella, Anna

Maria Scuderi, Patanè Santo, Squadrito Carmela, Valentina Spina, Romeo

Assunta Giuseppa, Silvestro Rosario Giuseppe, Giovanni Tancona, Venera

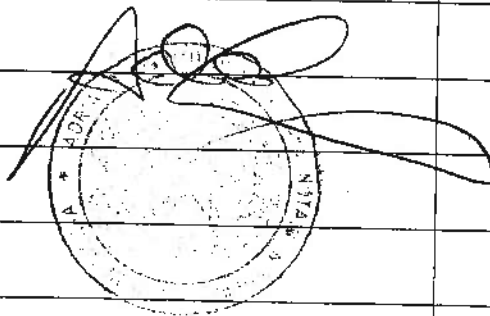
Pavone, Giambattista Rapisarda, Rizzo Giovanni, Nucifora Giuseppe, Spadaro

Giuseppe, Papa Giuseppa, Gullotta Natala Margherita, Adriana Fiorito Notaio.

E copia dattiloscritta conforme all'originale atto da me rogato che si rilascia,

in tre copie, una delle quali consegnata all'allegato, per uso consentito dalla legge

nel fredo di Sicilia, li 8 agosto 2019



Allegato "A", N. 464023 di Repertorio, N.27380 nella Raccolta

STATUTO DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA

DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

CAPO - I

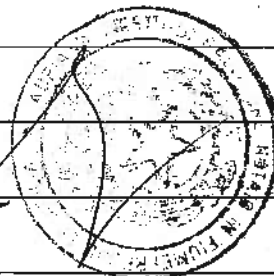
FRATERNITA E PRINCIPI ISPIRATORI

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Fiumefreddo di Sicilia l'Associazione ente del Terzo settore denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIUMEFREDDO DI SICILIA O.D.V." con sede in Fiumefreddo di Sicilia P.zza Chiesa Madre n.41/45, Locesi di Acireale.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Misericordia di Fiumefreddo di Sicilia è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica, nel solco della tradizione



della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano II. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 – Elementi giuridici

La Misericordia di Fiumefreddo di Sicilia è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato. La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 – Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";

b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti e degli infermi e dei portatori di disabilità;

c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

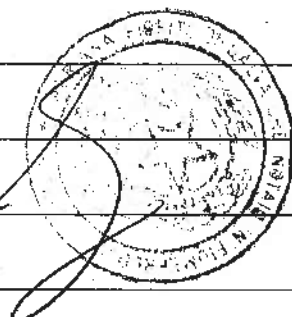
e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

f) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

g) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

h) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività e siano svolte secondo i criteri e nei



limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

a) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Articolo 5 – Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 – Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 – Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza

altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

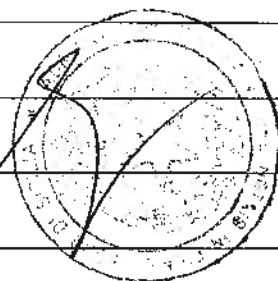
La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione comitativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo



comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione

esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 - Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il

Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

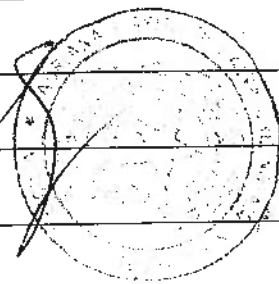
La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso



di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 – Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi. La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto. Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 – Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in due categorie:

- a) Confratelli effettivi;
- b) Confratelli buonavoglia.

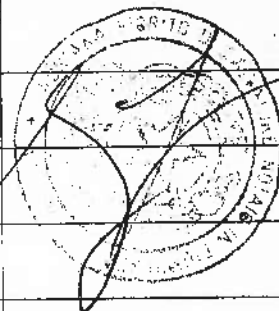
L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato

o, con motivazione espresso, il diniego. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso di iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita. L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

Il confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi o buonavoglia. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi o dei Confratelli Buonavoglia. Il passaggio risulta essere automatico, salvo approvata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera e anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno



diritto di voto e di elezione.

I Confratelli effettivi sono

coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle

opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il

corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e

partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di

elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo

presuppone la maggiore età.

I Buonavoglia sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la

Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che

saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli buonavoglia, compiuto un anno di

aspirantato, partecipano all'Assemblea, con diritto di voto attivo ed acquisiscono

diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria, sempre in

presenza della maggiore età. La Confraternita può prevedere la figura del

Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita,

non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 17 – Requisiti di Iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e

tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I

Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro

opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota

associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota o contributo associativo

è intrasmissibile.

CAPO - III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18 – Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della

Confraternita;

b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione

che nella vita privata;

c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana

carità;

d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un

comportamento corretto e di massima collaborazione;

e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;

f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione

Nazionale delle Misericordie d'Italia;

g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 18 – Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa

contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al

Magistrato le proprie giustificazioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato;

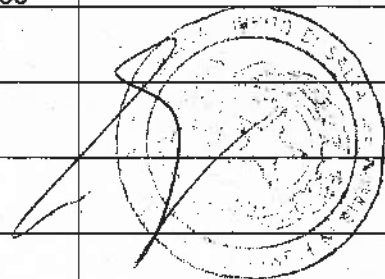
c) decadenza;

d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del

Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può

presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio



Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Inoltre, si perde per chi non partecipa operosamente alle iniziative della Confraternita e non svolge una attività mensile. Infine si perde l'iscrizione alla Confraternita per qualunque grave ragione. L'allontanamento della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti

di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO - IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 – Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- e) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

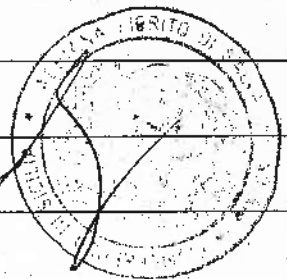
L'ASSEMBLEA

Articolo 22 – Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi e buonavoglia ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda



convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 23.

Articolo 25 – Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al

voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

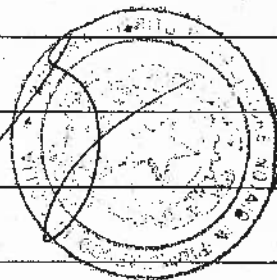
Articolo 26 – Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle deliberazioni concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43.

Articolo 27 – Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;



g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione

Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 – Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei

collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi

provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di natura legislativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza nei vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;



q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;

s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29 – Composizione

Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore. Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Non

sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita,

ed i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30 - Adunanze

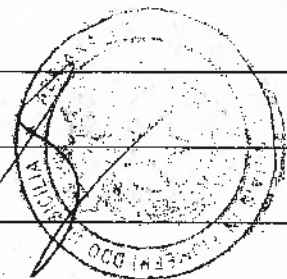
Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:



a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della

Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi

i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta

dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli

effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente

articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva

ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie

o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 – Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata

dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e

lo sostituisce anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre,

opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà

opportuno affidargli.

Articolo 33 – Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le

elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei

documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al

Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 – L'Amministratore

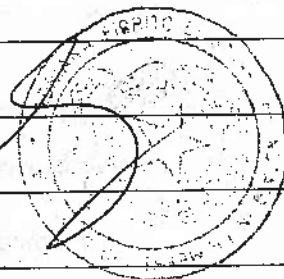
L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 – Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le



norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 – Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

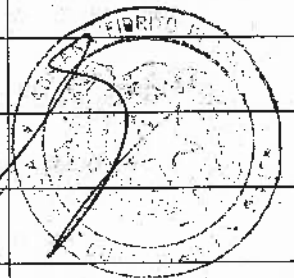
La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Proviviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo



devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 – Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito Cristiano della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto ad eccezione alla votazione per le cariche elettive del Magistrato.

Articolo 39 – La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente

un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili

di cui da 2 a 4 dovranno essere scelti tra i Confratelli buonavoglia;

c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;

d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg prima della data fissata.

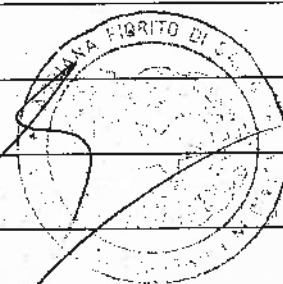
e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

f) accerta la regolarità delle deleghe, che non deve superare un massimo di una.

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri; tre voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari a cinque degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che



avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 – Gratuità delle cariche elettive

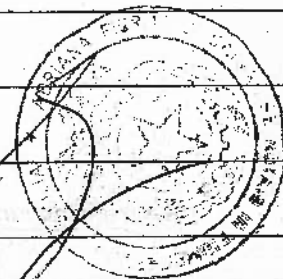
Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si

estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.



Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la

maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 – Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie

d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

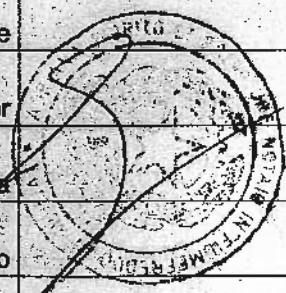
Articolo 47 – Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 – Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per



mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività

istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni

contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti. L'assemblea delibera altresì

sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle

Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui

all'art.42-bis, c.c.

Articolo 49 – Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità

amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad

apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle

Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero

indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50 – Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c.

integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione

nazionale delle Misericordie d'Italia.

Firmato: Sorbello Salvatore, Belfiore Rosario, Giuseppa Bonaccorsi, Cardillo

Mariangela, Di Benedetto Teresa, Finistrella Camelo, Elena Gangemi, Gangemi

Carmela, Lidya Graziella Gulisano, Grazia Maccarrone, Scuderi Isidoro, Marchese

Felice, Patanè Antonino, Patanè Filippo, Patanè Giulia, Patanè Rossella, Anna

Maria Scuderi, Patanè Santo, Squadrito Carmela, Valentina Spina, Romeo

Assunta Giuseppa, Silvestro Rosario Giuseppe, Giovanni Tancona, Venera

Pavone, Giambattista Rapisarda, Rizzo Giovanni, Nucifora Giuseppe, Spadaro

Giuseppe, Papa Giuseppa, Gullotta Natala Margherita, Adriana Fiorito Notaio.